

Dati personali ceduti con Iva

Luigi Vinciguerra (Gdf): a determinate condizioni l'imposta è dovuta da chi fornisce servizi digitali gratuiti. E sul punto potrebbe intervenire anche il legislatore europeo

Cessione dati alle piattaforme: l'Iva si paga a determinate condizioni. E non è escluso che sul punto intervenga il legislatore Ue. I creator di contenuti digitali provano a eludere il fisco costruendo società schermo dove far affluire i compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del creator. Sono queste alcune analisi fornite da Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni della Guardia di finanza a ItaliaOggi.

Bartelli a pag. 26

Il comandante del III reparto Gdf spiega a ItaliaOggi l'attività di contrasto all'evasione

Cessione dati personali con Iva

Vinciguerra: non è escluso intervento del legislatore Ue

Influencer elusivi: omessa dichiarazione dei ricavi per l'acquisto di contenuti, schermi societari verso i quali far affluire i compensi, residenza all'estero

Se i dati personali forniti sono idonei a incidere sulle modalità di erogazione del servizio, allora tali prestazioni sarebbero ai fini Iva

DI CRISTINA BARTELLI

Cessione dati alle piattaforme, l'Iva si paga a determinate condizioni e non è escluso che sul punto intervenga il legislatore Ue. Mentre oltre la sproporzione tra numero di follower e imposta dichiarata, i creator di contenuti digitali provano a eludere il fisco costruendo società schermo dove far affluire i compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del creator. Sono queste alcune analisi fornite da Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni della Guardia di finanza a ItaliaOggi che sulla permessa Iva anticipa che: «non è escluso un futuro intervento del legislatore europeo, al fine di garantire un approccio uniforme a livello unionale.»

D. Quali sono i primi dati operativi della vostra attività di contrasto all'evasione fiscale per quest'anno?

L'azione della Guardia di Finanza nel settore della tutela

delle entrate è stata incentrata sull'individuazione delle forme più insidiose di evasione, elusione e frode fiscale secondo un approccio tax gap driven, mediante l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, volte a reprimere le violazioni fiscali più gravi e dannose, e interventi di polizia tributaria di iniziativa, finalizzati alla constatazione delle irregolarità afferenti agli illeciti posti in essere da contribuenti connotati da significativi profili di rischio.

Al riguardo, nel corso del 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, le attività ispettive del Corpo hanno consentito di intercettare 9.139 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 58.315 lavoratori in "nero" o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 20.918, di cui 496 tratti in arresto. A seguito di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e se-

gnalati all'Agenzia delle entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell'evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 6,2 miliardi di euro.

D. Quali sono le principali irregolarità che emergono dall'economia digitale e dai professionisti influencer, content creator eccetera?

Il settore della creator economy sta registrando una crescita significativa e comincia ad assumere un peculiare rilievo nell'economia nazionale.



Per tale ragione, nel 2023 abbiamo sottoscritto con l'Agenzia delle entrate un innovativo memorandum operativo congiunto per il contrasto all'evasione fiscale nello specifico settore. Il percorso di analisi avviato ha fatto emergere numerose posizioni caratterizzate da sintomatici elementi di evasione, basati sull'apparente incongruenza tra la rilevata popolarità sui social network (numero di "follower") e la capacità contributiva dichiarata.

Le attività ispettive successivamente condotte hanno consentito di rilevare la presenza di irregolarità di varia natura, tra cui l'omessa dichiarazione dei ricavi derivanti dall'attività esercitata da parte di creator per l'acquisto di contenuti vari (come foto e video), l'utilizzo strumentale di schermi societari, verso i quali far affluire i compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del creator, beneficiando di un regime fiscale più vantaggioso, o ancora il fittizio trasferimento della residenza all'estero, allo scopo di sottrarre interamente a imposizione i redditi derivanti dall'attività di creator.

D. Indagini fiscali sulla permuta e l'IVA. A che punto siamo? Come si stanno sviluppando i vostri rilievi?

R. La Guardia di finanza effettua una costante analisi dell'evoluzione dei modelli di business e dei connessi aspetti di natura fiscale, al fine di individuare eventuali condotte di evasione. In tale contesto, abbiamo svolto degli approfondimenti in ordine ai riflessi tributari - ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - correlati alle operazioni poste in essere dalle piattaforme digitali. Mi riferisco, più nel dettaglio, alle prestazioni di servizi gratuite rese dai social network nei confronti dei propri utenti, in cambio del consenso da parte dei propri iscritti all'utilizzo dei dati personali.

D. Da dove siete partiti per le analisi?

R. In tale ambito, occorre prendere le mosse dai contenuti del Working paper rilasciato dal Comitato IVA della Commissione europea nell'ottobre 2018 e dalle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato che, con una sentenza del 2021, ha riconosciuto la natura sinallagmatica del rapporto in essere tra il social net-

work e i suoi clienti nazionali. In altri termini, la piattaforma offre uno o più servizi senza ricevere un corrispettivo monetario, ottenendo in contropartita i dati inseriti dall'utente. Si tratta di uno "scambio" che, a determinate condizioni, potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, secondo l'orientamento patrocinato dal Comitato IVA, laddove emerga che la quantità e/o la qualità dei dati personali forniti dall'utente siano idonee a incidere sulle modalità di erogazione del servizio ad opera della piattaforma (ove cioè sussista un "direct link" tra informazioni condivise e fruizione del beneficio digitale), allora tali prestazioni sarebbero da considerarsi imponibili ai fini IVA. Ove, invece, risulti che i servizi informatici siano offerti alle stesse condizioni a tutti gli utenti, tali prestazioni sono da considerarsi irrilevanti ai fini IVA.

Ne deriva, pertanto, la necessità di un approccio che tenga conto delle specificità del singolo caso e, dunque, delle concrete modalità di erogazione dei servizi da parte della piattaforma al fine di stabilire compiutamente se gli stessi siano da ritenere assoggettabili a IVA. Stiamo parlando di un contesto innovativo e complesso per cui, considerato che l'IVA costituisce un'imposta armonizzata, non è escluso un futuro intervento del legislatore europeo, al fine di garantire un approccio uniforme a livello unionale.

D. Le carte ricaricabili, le app di micropagamenti possono essere considerati il nuovo nero, se sì ci può spiegare cosa avete rilevato?

R. Tra i compiti assegnati alla Guardia di finanza rientra il controllo del rispetto dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi giornalieri, al fine di sterilizzare le eventuali forme di "evasione con consenso" tra venditore e acquirente. Si tratta di verificare "sul campo" il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di settore con riferimento alla corretta memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei ricavi giornalieri. In tale contesto, è stato rafforzato il dispositivo di contrasto attraverso l'esecuzione di mirate campagne d'intervento rivolte verso le categorie economiche a più alto rischio. Inoltre, nella prospettiva di

rendere maggiormente efficace la nostra azione, abbiamo avviato specifiche iniziative finalizzate a riscontrare la presenza di eventuali scostamenti tra l'ammontare delle fatture emesse e/o dei corrispettivi trasmessi e l'importo dei pagamenti effettuati tramite dispositivi elettronici (il c.d. POS) nel medesimo periodo di riferimento.

Nel corso dei controlli svolti sono stati individuati contribuenti che hanno omesso di certificare - per significativi importi - le operazioni regolate mediante strumenti di pagamento elettronico.

D. La criminalità finanziaria cinese sembra essere molto radicata, dalle migliaia di partite IVA impuntabili a un solo individuo a sistemi finanziari paralleli. Cosa sta succedendo? È una lotta a armi impari?

La Guardia di finanza mantiene alta l'attenzione verso tale fenomeno. Testimonianza del nostro impegno sono i risultati conseguiti, sia in chiave preventiva con le proposte di cessazione di oltre 5.400 partite IVA a rischio dal 2024, sia repressiva mediante l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati. Le attività investigative svolte dai nostri Reparti hanno confermato la presenza e l'operatività, sempre più marcata, di sodalizi criminali anche stranieri, caratterizzati da una struttura incentrata principalmente su relazioni familiari e solidaristiche, di difficile permeabilità.

In tali contesti è emerso l'utilizzo diffuso di articolati schemi fraudolenti quali, a titolo esemplificativo, le frodi all'IVA e doganali, attuate con società fittizie o aziende "apri e chiudi", la commercializzazione di prodotti contraffatti o l'intermediazione finanziaria abusiva.

D. Può fornirci qualche dettaglio in più sull'attività della Guardia di finanza a contrasto all'evasione fiscale internazionale?

Il contrasto dell'evasione fiscale internazionale costituisce una priorità operativa per la Guardia di finanza. Da gennaio 2024 a oggi, abbiamo sviluppato oltre 1.100 interventi ispettivi nello specifico settore.

Si tratta di un fenomeno evasivo "ad elevata intensità", la cui efficace riduzione consente il recupero delle risorse derivanti dalla commis-

sione di illeciti tributari, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, residenze fiscali fittizie e manipolazioni di istituti di diritto tributario internazionale (beneficiario effettivo, disallineamenti da ibridi con trattamento fiscalmente asimmetrico da parte di due o più ordinamenti tributari), incidendo così in maniera concreta e rilevante sull'aumento del gettito. L'azione del corpo ha consentito di ottenere, tra gli altri, risultati particolarmente importanti nel contrasto all'evasione fiscale da parte di due gruppi multinazionali operanti nel settore delle piattaforme digitali per l'intermediazione di servizi alloggiativi. In entrambi i casi, le attività ispettive condotte da nostri Reparti hanno permesso di rilevare l'omesso versamento, in qualità di sostituto d'imposta, della ritenuta del 21 per cento sui canoni di locazione transitati all'interno del portale di prenotazione e corrisposti dagli avventori (cc.dd. "guest") in favore dei proprietari delle strutture alloggiative qualificabili come persone fisiche non esercenti attività d'impresa (cc.dd. "host"). Le società interessate hanno recentemente definito i propri debiti con l'Erario versando complessivamente oltre un miliardo di euro, a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Da ultimo, un aspetto di tali controlli: far emergere (e recuperare) materia imponibile sottratta a tassazione "nel passato", significa anche aumentare il gettito "futuro", in quanto questi contribuenti, costretti a palesarsi al Fisco nazionale, continueranno a versare regolarmente le imposte anche per gli anni a venire.

— © Riproduzione riservata — ■

DS6901

DS6901



Luigi Vinciguerra